



Alla c.a. GCE S.r.l.

e p.c.

Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti
Settore regionale Genio Civile Toscana Nord
Autorità di Bacino Distrettuale Appennino
Settentrionale
Consorzio di bonifica ed irrigazione
Interregionale Albiano Ceparana
Comune di Aulla (MS)
Unione dei Comuni Montana Lunigiana
Provincia di Massa Carrara

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis, Legge regionale 10/2010, articolo 58. Espressione del parere in merito agli interventi di modifica per la gestione del rischio da alluvione a protezione dell'impianto esistente di trattamento e stoccaggio rifiuti sito in loc. Albiano Magra, nel comune di Aulla (MS). Proponente: GCE S.r.l. - **Parere.**

Con riferimento all'oggetto, si comunica che con nota del 03/06/2024 (prot. n. 0308050), GCE S.r.l. ha richiesto, a questo Settore, un parere in ordine alla sostanzialità ai fini VIA della modifica in merito agli interventi di modifica per la gestione del rischio da alluvione a protezione dell'impianto esistente di trattamento e stoccaggio rifiuti, allegando la relativa documentazione.

L'impianto di trattamento rifiuti, già autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale Decreto n. 12433 del 24/07/2019. L'impianto è stato oggetto di Valutazione Impatto Ambientale conclusasi con Decreto n. 2112 del 08/11/2017 dalla Provincia di Massa-Carrara.

Successivamente al rilascio dell'A.I.A. con Decreto n. 12433/2019 sono state presentate diverse istanze di modifica contemporaneamente alla gestione in fase transitoria con interventi da realizzare, tra cui da ultimo il nuovo cronoprogramma di cui al Decreto n. 3045/2023 conseguente alla modifica ex art. 56 della L.R. 10/2010 della prescrizione n. 1 di cui alla Determina della Provincia di Massa-Carrara n. 2112/2017, accordata con D.G.R. n. 1235 del 22/11/2021 (visto il subentro delle competenze in materia di VIA della Regione alla Provincia); da ultimo sono state escluse dalle procedure di VIA alcune modifiche di ottimizzazione gestionale con nota Prot. n. 14209 del 04/07/2023 dello scrivente Settore.

In relazione alla modifica richiesta con la nota del 03/06/2024, il Proponente fa presente che:

- la modifica è proposta per adempiere ad una prescrizione dell'A.I.A. e fa riferimento alla prescrizione n. 9 presente al paragrafo 2.1 "Conclusione del procedimento" dell'allegato tecnico della pronuncia di VIA, contenuta nel Decreto n. 2112 dell'08/11/2017 della Provincia di Massa Carrara;
- quanto richiesto è in adempimento a quanto prescritto in A.I.A. al paragrafo 5.11 dell'allegato tecnico;
- il progetto di modifica non determina cambiamenti di localizzazione nessun genere; non determina cambiamenti significativi di tecnologia; non determina un incremento significativo di dimensione; un incremento significativo di impatto.

Il Proponente ha presentato un approfondimento di natura idraulica, inerente sia il fiume Magra che il fosso Casilina e sulla base delle analisi idrauliche sono stati definiti gli interventi di mitigazione del rischio da alluvione indotto nell'area di impianto dal Fiume Magra e dal Fosso Casilina.

L'area di intervento è compresa tra le sezioni n. 74 e 76 di cui al Piano di Stralcio "Assetto Idrogeologico" del Bacino del Fiume Magra e del Torrente Parmignola.



I livelli di piena duecentennale forniti dall'Autorità di Bacino Distrettuale sono di 32,70 m s.l.m. per la sezione 76 (poco a monte dell'area di interesse) e di 30,53 m s.l.m. per la sezione 74 (poco a valle dell'area di interesse).

La progettazione degli interventi ha previsto un franco di sicurezza di 50 cm rispetto ai suddetti livelli.

Gli interventi previsti sono di tre tipologie: adeguamento dei muri esistenti; nuova realizzazione di muri perimetrale e adeguamento degli accessi all'area industriale.

Ai fini istruttori, il Settore VIA ha chiesto contributi istruttori:

- con nota prot. 0319059 del 05/06/2024, al Settore regionale Genio Civile Toscana Nord, all'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, al comune di Aulla, all'Unione dei Comuni Montana Lunigiana e alla Provincia di Massa Carrara;
- con nota prot. 0339048 del 14/06/2024, al Consorzio di bonifica ed irrigazione Interregionale Albiano Ceparana visto che una parte degli interventi relativa al Fosso Casilina è di competenza del Consorzio stesso, che non era stato inserito tra gli indirizzi nella precedente nota.

A seguito delle suddette richieste, sono stati acquisiti i contributi istruttori dei seguenti Soggetti:

- Comune di Aulla (prot. n. 0369561 del 01/07/2024), il quale precisa che: “[...] - per quanto riguarda la recinzione si chiede un presidio che garantisca lo stesso tipo di messa in sicurezza rispettando l'art. 37 del regolamento urbanistico;

- di specificare e comprovare i fenomeni di allagamento che hanno determinato questa progettazione di messa in sicurezza specificando che la mitigazione del rischio non possa essere realizzata in altro modo”;

- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. n. 0415097 del 24/07/2024), che evidenzia quanto segue: “[...] Nel merito, gli interventi proposti dal Proponente consistono nel rialzamento di muri esistenti e/o nella nuova realizzazione di muri perimetrali allo stabilimento, di un'altezza tale da confinare idraulicamente, con adeguato franco di sicurezza, lo stabilimento stesso rispetto ai livelli attesi per l'evento di piena con Tr 200 anni. Per tali interventi, che si configurano come interventi di difesa locale per la gestione del rischio di alluvioni e non come opere idrauliche, non è prevista l'espressione di parere da parte di questa Autorità di bacino; si rimanda alla vigente normativa regionale di settore”;

- Settore regionale Genio Civile Toscana Nord (prot. n. 0414791 del 24/07/2024), che evidenzia che i lavori ricadono al di fuori di aree accatastate al demanio idrico. “[...] Tuttavia è necessario un approfondimento tecnico sul Fosso Casalina e sui corsi d'acqua circostanti al fine di valutarne eventuali interferenze con le disposizioni di cui all'art. 96 del R.D. 523/1904 ed all'art. 3 della L.R. 41/2018.

Pertanto questo Settore sta procedendo con una verifica sul Reticolo Idrografico Regionale (di cui alla L.R. 79/2012), al fine di rilasciare il contributo tecnico richiesto”.

Nel successivo contributo (prot. n. 0567373 del 29/10/2024), inviato a seguito di un sopralluogo specifico effettuato da parte dei tecnici, viene analizzata nel dettaglio l'area oggetto degli interventi: “[...] Si premette che le competenze di questo Settore non riguardano la realizzazione di opere o di presidi di difesa locale dai fenomeni alluvionali ma l'esecuzione di lavori e la realizzazione di manufatti ricadenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua individuati nel Reticolo Idrografico Regionale (di cui alla L.R. 79/2012).

E' stato svolto l'approfondimento tecnico sul Fosso Casalina (di cui alla nostra precedente PEC prot. 414791 del 24/07/2024) dal quale è risultato che, nella parte a monte del centro abitato di Albiano Magra, esso scorre in un'incisione valliva costituente un elemento distinto e significativo di acque superficiali ben individuabile sul terreno. Il corso d'acqua attraversa il paese mediante una tombatura lungo la viabilità locale, torna a scorrere a cielo aperto per un breve tratto in adiacenza all'impianto GCE S.r.l. per poi sfociare nel Fiume Magra dopo un ulteriore tombatura al di sotto della zona industriale di Albiano.

In base alle risultanze del sopralluogo effettuato e all'istruttoria successiva, si può concludere che l'attuale rappresentazione grafica sul portale Lamma del Reticolo (visualizzabile sul sito web https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/265), è inesatta poiché il Fosso Casalina è stato inserito come canale irriguo anziché come corso d'acqua naturale sebbene in parte tombato. E' in corso il procedimento di revisione del Reticolo.

Ciò premesso si evidenzia che la GCE S.r.l. ha presentato un progetto a seguito delle prescrizioni impartite dalla Conferenza dei Servizi attivata nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, per le quali



GCE S.r.l. deve effettuare opere di tamponamento e/o rialzamento dei muri esistenti fino a contenere il livello di piena duecentennale fornito dell'Autorità di Bacino del Fiume Magra.

Per quanto riguarda la pericolosità idraulica derivante dal Fosso Casalina è stata condotta una specifica analisi in base alla quale il livello di massima piena duecentennale del fosso risulta di m +31,84 slm così come rappresentata in Sezione 12. Per il contenimento di tale piena è previsto un nuovo muro nel terreno di proprietà della GCE S.r.l. (sinistra idraulica) e l'eventuale rialzo del muro in sponda destra, ricadente in altra proprietà.

Si rileva tuttavia che i calcoli idraulici svolti si riferiscono ad un bacino idrografico molto ristretto, limitato dalla SS330 di Buonviaggio (Fig. 3.12 in Relazione Tecnica) senza tenere conto che il Fosso Casalina a monte dell'abitato di Albiano, scorre a cielo aperto raccogliendo acque su un bacino idrografico molto più ampio.

Inoltre non è chiaro se la finalità delle opere in progetto sia esclusivamente tesa alla salvaguardia delle aree private oppure rivesta carattere di adeguamento idraulico del corso d'acqua.

Nel primo caso andrà fornita una planimetria indicante la distanza dal ciglio di sponda del fosso Casalina delle opere in progetto (a tal proposito si rappresenta che le disposizioni di cui all'art. 96 del R.D. 523/1904 ed all'art. 3 della L.R. 41/2018 vietano la realizzazione di nuovi manufatti nella fascia di rispetto di metri 10).

Nel secondo caso sarà necessario integrare la documentazione con elaborati, anche grafici, che definiscano la forma, dimensioni e particolari costruttivi dei muri e le verifiche necessarie ai sensi del DM 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018).

Inoltre si richiede che lo studio idraulico sia esteso a tutto il bacino idrografico del corso d'acqua, comprensivo della parte a cielo aperto a monte del paese di Albiano Magra.

Infine, per quanto riguarda il muro in sponda destra, in terreni di proprietà diversa dalla GCE S.r.l., dovrà essere allegato un atto di assenso all'eventuale adeguamento del manufatto. Qualora il muro rivesta esclusivamente la finalità di difesa privata dovrà comunque essere valutato il non aggravio di pericolosità idraulica a valle o nei terreni adiacenti non di proprietà della G.C.E. s.r.l.”;

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;
- la l.r.22/2015;

Visto quanto prescritto nel D.D. n. 12433/2019 di A.I.A. al paragrafo 5.11 dell'allegato tecnico:

“5.11 Prescrizioni per la mitigazione del rischio idraulico

Le mitigazioni da attuare per il rischio idraulico sono state chiarite dall'Impresa nelle ulteriori integrazioni depositate a seguito della riunione della Conferenza dei servizi del 26.02.2019, prot. Impresa n. 46 del 1.03.2019. L'impresa deve effettuare opere di tamponamento e/o rialzamento del muro esistente fino a contenere il livello di piena duecentennale fornito dell'Autorità di Bacino del Fiume Magra (TR 200=32,46 m slm). Poiché le quote medie del terreno dell'area di cui trattasi (parte marginale solo nella porzione ad est dell'impianto) sono pari a 31,80 m slm, i muri dovranno avere un'altezza pari a circa 1-1,20 m in modo da garantire il franco di sicurezza”;

Considerati i contributi istruttori acquisiti, con particolare riferimento a quelli del Comune di Aulla e del Settore regionale Genio Civile Toscana Nord e rilevato che:

- la modifica proposta riguarda la gestione del rischio idraulico dell'area ed è stata presentata in ottemperanza ad una prescrizione dell'AIA;

- gli interventi non comportano potenziamento o modifica delle caratteristiche e del funzionamento dell'impianto, variazioni localizzative, ampliamenti, variazioni di tecnologia o incremento dei fattori di impatto;

Visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs.152/2006;



si ritiene che le modifiche proposte non siano sostanziali ai fini VIA ai sensi dell'art. 58 della l.r. 10/2010 e che non debbano pertanto essere sottoposte a procedure di VIA di cui al Titolo III della l.r. 10/2010.

Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti di AIA, nel provvedimento in materia di VIA, indicato in premessa.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Pietro Carnevali (tel. 055 4386235) e-mail: pietro.carnevali@regione.toscana.it
Valentina Gentili (tel. 055 4384372) e-mail: valentina.gentili@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PC/VG

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.